PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI A ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI, COMMERCIALI O ARTIGIANE O A USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA

Art. 1

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto negli articoli 4, primo comma, 6, primo comma, e 7 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, e' prorogato al 31 dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive. Alla stessa data del 31 dicembre 1969 e' prorogato il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Il vincolo alberghiero previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, e' prorogato al 31 dicembre 1970.(2)

Versione in vigore dal 1 dicembre 1969, non più in vigore dal 29 dicembre 1971 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attivita' professionali, commerciali o artigiane o a uso di albergo, pensione o locanda
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1968

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 26 novembre 1969, n. 833 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera nonche' le scadenze delle locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, modificato dalla legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogate di un anno."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-locazioni-di-immobili-destinati-a-esercizio-di-attivita/art-1/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it